

Deliberazione della Giunta Regionale 4 marzo 2022, n. 7-4724

**D.lgs 112/2015, articolo 22, comma 5. Approvazione dello schema di Accordo Quadro tra Regione Piemonte e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per l'assegnazione e l'utilizzo della capacità di infrastruttura ferroviaria, per il periodo 2023-2027.**

A relazione dell'Assessore Gabusi:

Premesso che:

il decreto legislativo 112/2015 “Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)”, in particolare, all’articolo 22, comma 5, sancisce che il gestore dell’infrastruttura e un richiedente possono concludere un accordo quadro, disciplinato dall’articolo 23, per l’utilizzo di capacità sull’infrastruttura ferroviaria interessata per un periodo superiore a quello di vigenza di un orario di servizio, e a partire dal primo cambio orario utile, compatibilmente con le procedure individuate per l’assegnazione di capacità nell’articolo 26 e riportate nel prospetto informativo della rete;

con D.G.R. n. 13-4138 del 2 novembre 2016 sono stati approvati lo schema di Accordo Quadro tra Regione Piemonte e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) per l’assegnazione e l’utilizzo della capacità di infrastruttura ferroviaria ai sensi del suddetto articolo 22, comma 5, ed i relativi Allegati tecnici;

in data 28/11/2016 è stato sottoscritto il suddetto Accordo Quadro, con validità dal cambio orario del 17/12/2017 al cambio orario del 09/12/2022;

con D.G.R. n. 5-2930 del 5 marzo 2021 è stato approvato lo schema di Atto modificativo ed integrativo del suddetto Accordo Quadro, perfezionato in data 12 marzo 2021.

Richiamato che la Delibera n. 16 del 8 febbraio 2018 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) riguardante le “Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto-legge 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011, in particolare, al relativo Atto regolatorio, prevede che tali disposizioni, e nello specifico quelle di cui alla Misura 15 di tale Atto regolatorio debbano essere applicate agli Accordi Quadro sottoscritti tra il Gestore dell’Infrastruttura e le Regioni.

Dato atto che, poiché il citato Accordo Quadro del 2016, così come modificato ed integrato con Atto del 12 marzo 2021, esplica la sua validità fino al cambio orario di dicembre 2022, al fine di procedere con la sottoscrizione, con RFI S.p.A., di un nuovo Accordo per l’assegnazione e l’utilizzo della capacità di infrastruttura ferroviaria per il periodo 2023-2027, come da documentazione agli atti:

con nota prot. n.41555 del 8 settembre 2021 è stata formalizzata a RFI S.p.A. la richiesta da parte di Regione Piemonte di avvio della procedura finalizzata alla sottoscrizione di un nuovo Accordo per l’assegnazione e l’utilizzo di capacità di infrastruttura ferroviaria a partire dal cambio orario di dicembre 2022 per una durata complessiva di cinque anni, a cui RFI S.p.A. ha fornito riscontro, trasmettendo, con nota RFIDCO\PEC\P\2021\2489 del 2/11/2021, una proposta di Accordo;

sulla base di tale proposta è stato attivato dalla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con RFI S.p.A. e Agenzia per la Mobilità Piemontese (AMP) per approfondire ad affinare la proposta di RFI S.p.A. un tavolo tecnico, che, a conclusione dei propri lavori, ha provveduto a condividere i contenuti dello schema del Nuovo Accordo Quadro, che si compone di un documento avente ad oggetto “Proposta Accordo Quadro tra Regione Piemonte e Rete Ferroviaria Italiana” e dei seguenti Allegati Tecnici:

Allegato A “Parametri caratteristici della capacità di infrastruttura”;

Allegato B “Servizi forniti da GI su richiesta di IF”;

Allegato C “Stima pedaggi medi”;

Allegato D “Linee guida per aggiornamento Allegato A”;

Allegato E “Localizzazione di impianti e servizi correlato alla produzione della capacità assegnata”;

Allegato F “Velocità commerciale media di riferimento”;

Allegato G “Standard minimi di qualità del servizio”, il quale, finalizzato a dare corso alle indicazioni dell’Atto regolatorio della citata Delibera ART n. 16/2018 ed in particolare alla Misura 4 – “Criteri di applicazione delle penali” e Misura 15 – “Indicatori di qualità negli Accordi Quadro o in altri Atti negoziali diversi dal CdS”, necessita di ulteriori affinamenti e confronti con AMP e RFI S.p.A. in considerazione del fatto che si tratta di prime applicazioni agli Accordi Quadro della Delibera ART n. 16/2018, inducendo a prevedere, all’interno dell’Accordo Quadro stesso, quale impegno tra le Parti (RFI S.p.A. e Regione Piemonte) quello di determinare entro il 31 ottobre 2022 penali unitarie, valori di riferimento e valori obiettivo degli indicatori di qualità, eventualmente individuandone dei nuovi, ovvero concordare modifiche e o integrazioni all’Allegato G stesso, che sarà sostituito dall’Allegato G *bis*, quale parte integrate e sostanziale dell’Accordo Quadro.

Richiamato che:

la legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1, e s.m.i., recante “Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422”, disciplina il sistema di trasporto pubblico locale con il fine di promuovere l’equilibrato sviluppo economico e sociale del territorio regionale, elevandone l’accessibilità, e di raggiungere una maggiore qualità ambientale, riducendo i consumi energetici, le emissioni inquinanti ed il rumore derivanti dalle attività di trasporto sul territorio, tutelando la salute dei cittadini e migliorando la sicurezza della circolazione; la medesima legge regionale 1/2000, all’articolo 4, disciplina le funzioni attribuite al Piano regionale della mobilità e dei trasporti, che costituisce lo strumento strategico, di lungo periodo, di indirizzo e di sintesi delle politiche di settore, e che, in coerenza con gli indirizzi regionali di sviluppo economico e sociale e del territorio, delinea l’assetto delle infrastrutture e dei servizi regionali, anche sotto l’aspetto gerarchico, e lo coordina con la rete delle comunicazioni internazionali, nazionali e locali; per l’attuazione delle linee strategiche il piano regionale della mobilità e dei trasporti si declina in piani di settore, attualmente in corso di predisposizione, che definiscono, tra le altre, le politiche del trasporto pubblico e delle relative infrastrutture di trasporto; il Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT), approvato con D.C.R. 256-2458 del 16 gennaio 2018, individua, tra le strategie alla base delle politiche regionali in materia di TPL, il miglioramento delle opportunità di spostamento e di accesso ai luoghi di lavoro, di studio, dei servizi e per il tempo libero, l’aumento dell’efficacia e dell’affidabilità nei trasporti, la riduzione dei rischi per l’ambiente e l’adozione di scelte energetiche a minor impatto in tutto il ciclo di vita di mezzi e infrastrutture;

il PRMT identifica, tra gli obiettivi da perseguire attraverso l’attuazione di tali strategie, la disponibilità e l’integrazione delle reti di trasporto, la qualità dell’offerta, l’uso razionale del suolo con la conseguente limitazione del consumo di suolo per nuove infrastrutture e la limitazione delle emissioni in atmosfera.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, nel periodo di vigenza quinquennale del nuovo Accordo Quadro, a partire dal cambio orario di dicembre 2022, sono previsti ulteriori rilasci di interventi infrastrutturali e modifiche ai servizi, relativi:

- all’attuazione delle diverse fasi contemplate dal Contratto di Servizio Concessione del Servizio Metropolitan Regionale stipulato tra AMP e Trenitalia in data 09/10/2020;

- al Contratto di Servizio Ferroviario Regionale per il quale risultano in fase avanzata i confronti tra le parti per finalizzare la sottoscrizione:

che potranno comportare la necessità di procedere con aggiornamenti o integrazioni al suddetto Accordo, sulla base delle disponibilità offerte dal potenziamento dell’infrastruttura e delle esigenze di servizio.

Ritenuto, per quanto sopra richiamato, di

- approvare lo schema di Accordo Quadro tra Regione Piemonte e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. finalizzato, per il periodo 2023-2027, all’assegnazione e all’utilizzo della capacità di infrastruttura ferroviaria ai sensi dell’articolo 22, comma 5, del D.Lgs. 15 luglio 2015, n. 112, con i relativi

allegati tecnici, come sopra descritti, di cui all'allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

- demandare al Direttore della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica la sottoscrizione del suddetto Accordo Quadro, autorizzandolo ad apportare modifiche tecniche non sostanziali ove necessario;

- demandare alla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica gli adempimenti per la:

    predisposizione, di concerto con AMP e RFI, di successive eventuali proposte di aggiornamento o integrazione dello stesso che si rendessero necessari in relazione a mutamenti di assetto infrastrutturale o di esigenze di servizio;

    determinazione, con specifico riferimento all'Allegato G, entro il 31 ottobre 2022 e di concerto con AMP e RFI S.p.A., delle penali unitarie, valori di riferimento e valori obiettivo degli indicatori di qualità, eventualmente individuandone dei nuovi, ovvero a concordare modifiche e o integrazioni all'Allegato G stesso, che, tramite provvedimento di Giunta regionale, sarà sostituito dall'Allegato G *bis*, per diventare parte integrate e sostanziale dell'Accordo.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio regionale, in quanto l'Accordo Quadro, avendo natura meramente programmatica, finalizzata all'individuazione delle esigenze della capacità ferroviaria, è propedeutico all'acquisto delle tracce necessarie a svolgere i servizi TPL regionali da parte delle imprese ferroviarie assegnatarie e dovrà essere seguito da contratti specifici tra RFI S.p.A. e le medesime imprese, con oneri coperti dai fondi assegnati all'AMP nel rispetto del programma triennale dei Servizi TPL di riferimento di cui all'articolo 4 della LR 1/2000 e s.m.i.

Visti:

il Decreto Legislativo 15/07/2015, n. 112;

la Legge Regionale 4 gennaio 2000, n. 1, e s.m.i.;

il Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti approvato con D.C.R. 256-2458 del 16/01/2018;

l'Allegato A (atto di regolazione) alla Delibera n. 16 del 8 febbraio 2018 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti "*Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214*".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

la Giunta regionale, unanime,

*delibera*

- di approvare lo schema di Accordo Quadro tra Regione Piemonte e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. finalizzato, per il periodo 2023-2027 a partire dal cambio orario di dicembre 2022, all'assegnazione e all'utilizzo della capacità di infrastruttura ferroviaria, ai sensi dell'articolo 22, comma 5, del D.Lgs. 15 luglio 2015, n. 112, con i relativi allegati tecnici, come in premessa descritti, di cui all'allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

- di demandare al Direttore della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica la sottoscrizione del suddetto Accordo Quadro, autorizzandolo ad apportare modifiche tecniche non sostanziali ove necessario;

- di demandare alla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica gli adempimenti per la:

    predisposizione, di concerto con AMP e RFI, di successive eventuali proposte di aggiornamento o integrazione dello stesso che si rendessero necessari in relazione a mutamenti di assetto infrastrutturale o di esigenze di servizio;

determinazione, con specifico riferimento all'Allegato G, entro il 31 ottobre 2022 e di concerto con AMP e RFI S.p.A., delle penali unitarie, valori di riferimento e valori obiettivo degli indicatori di qualità, eventualmente individuandone dei nuovi, ovvero a concordare modifiche e o integrazioni all'Allegato G stesso, che, tramite provvedimento di Giunta regionale, sarà sostituito dall'Allegato G *bis*, per diventare parte integrate e sostanziale dell'Accordo;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio regionale, in quanto l'Accordo Quadro, avendo natura meramente programmatica, finalizzata all'individuazione delle esigenze della capacità ferroviaria, è propedeutico all'acquisto delle tracce necessarie a svolgere i servizi TPL regionali da parte delle imprese ferroviarie assegnatarie e dovrà essere seguito da contratti specifici tra RFI S.p.A. e le medesime imprese, con oneri coperti dai fondi assegnati all'AMP nel rispetto del programma triennale dei Servizi TPL di riferimento di cui all'articolo 4 della LR 1/2000 e s.m.i.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24/11/1971.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Allegato (omissis)